

STATUTO

della

"Fondazione italiana del Notariato"**Art. 1 Denominazione - sede - normativa applicabile**

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in seguito anche in forma abbreviata CTS) è costituita dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Cassa Nazionale del Notariato la "Fondazione italiana del Notariato - Ente del Terzo Settore" senza vincoli grafici o, in forma abbreviata, "Fondazione italiana del Notariato ETS" con sede in Roma, via Flaminia n. 160.

Per l'esercizio della sua attività la Fondazione potrà avvalersi di uffici periferici.

La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e aconfessionale.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa di natura primaria o secondaria.

Art. 2 Durata

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 3 Finalità ed attività istituzionale

La Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 quarto comma della Costituzione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale che rientrano nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale nonché tra le attività culturali di interesse sociale e tra quelle inerenti la formazione post-universitaria e la ricerca scientifica, ai sensi delle lettere g), h) e i) dell'articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

l'attuazione di tutte le iniziative culturali idonee a formare e migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le qualità professionali e la cultura dei notai italiani e la tutela, la valorizzazione, il miglioramento del patrimonio culturale e del ruolo sociale del notariato italiano. In tale ambito svolge e promuove le necessarie attività di ricerca scientifica tramite l'organizzazione e gestione delle attività culturali di interesse sociale di seguito indicate.

L'attività della Fondazione è primariamente rivolta ai notai in esercizio ed ai candidati notai, ma potrà anche essere di supporto ai consigli notarili, ai comitati regionali ed interregionali ed alle scuole di notariato o alle istituzioni o enti pubblici e privati con riferimento a tutto ciò che concerne l'attuazione dei propri scopi.

La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l'altro, condurre le seguenti attività istituzionali:

a) promuovere ed organizzare per i notai in esercizio corsi di formazione e di aggiornamento nelle materie inerenti la professione notarile. In particolare: in diritto civile, diritto notarile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto comparato, diritto tributario, informatica giuridica, economia del diritto, diritto pubblico, storia del notariato, deontologia professionale;

b) promuovere e realizzare iniziative di approfondimento scientifico e di ricerca scientifica in materie di particolare interesse per i notai in

esercizio e per i candidati notai, anche mediante pubblicazioni teorico-pratiche o realizzazioni audiovisive che possano costituire supporto all'attività professionale e di studio;

c) istituire borse di studio destinate a facilitare l'accesso alla professione notarile di giovani laureati in giurisprudenza che ne siano meritevoli;

d) attuare tutte le iniziative di informazione utili alla categoria, alle istituzioni ed alla pubblica opinione, anche mediante studi e ricerche;

e) coordinare e pubblicizzare le attività formative interne al Notariato;

f) organizzare incontri, convegni e seminari di studio;

g) finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri;

h) promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;

i) promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e la conoscenza del diritto;

j) costituire biblioteche;

k) partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per lo sviluppo di progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio; favorire forme di scambio tra praticanti notai e notai in sede comunitaria e internazionale;

l) promuovere ed organizzare ai fini didattici ogni altra forma di attività di alto livello culturale che rientri tra le finalità e gli scopi della stessa;

m) promuovere e sostenere mediante convegni, incontri di studio, soggiorni di lavoro, borse di studio, pubblicazioni, tutte le attività di contenuto scientifico e culturale che possano contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa;

n) favorire il conseguimento dei benefici della società dell'informazione, sia partecipando ad accrescerne lo sviluppo soddisfacendo la domanda di servizi di interesse generale, sia garantendo una risposta efficace ai bisogni dei cittadini;

o) organizzare percorsi di studio finalizzati alla preparazione del concorso pubblico notarile.

Nel perseguimento dei suoi fini, la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione degli organismi del notariato, promuovendone e sostenendone le attività finalizzate alla elevazione culturale, sociale e professionale dei notai.

Art. 4 Attività secondarie

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale purché tali attività rientrino nei limiti di cui all'articolo 6 comma 1 del Codice del Terzo Settore quali individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021 n. 107.

Art. 5 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanzia-

mento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 Vigilanza

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 Patrimonio e raccolta fondi

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai partecipanti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

- da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi senza obbligo di restituzione.

L'attività di raccolta fondi deve svolgersi nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 comma 2 del Codice del Terzo Settore

Art. 8 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

d) dai contributi e dalle quote associative dei fondatori;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

f) dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione;

g) dallo stesso patrimonio, nella misura massima non eccedente il 30% dell'importo originariamente costituente il fondo di dotazione, da prelevarsi in una o più volte, anche nel corso di più esercizi ma in modo da non superare, complessivamente, il limite di cui sopra, qualora non fossero sufficienti per le attività istituzionali dell'ente le risorse di cui alle precedenti lettere del presente articolo.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio, salvo quanto sopra alla lettera g).

Art. 9 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' altresì vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione.

I fondatori hanno diritto alla consultazione dei libri della Fondazione, facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese della Fondazione.

Art. 10 Fondatori

Sono fondatori il Consiglio Nazionale del Notariato e la Cassa Nazionale del Notariato.

Art. 11 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:_____

- il Consiglio di amministrazione;_____
- il Comitato esecutivo;_____
- il Presidente;_____
- il Segretario generale;_____
- il Comitato scientifico;_____
- il Collegio dei revisori dei conti._____

Art. 12 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto come segue:_____

- un direttore delle scuole di notariato designato dal Consiglio Nazionale del Notariato;_____
- tre componenti designati dal Consiglio Nazionale del Notariato tra i notai in esercizio, di cui almeno uno deve essere componente in carica del Consiglio Nazionale;_____
- tre componenti designati dalla Cassa Nazionale del Notariato tra i notai in esercizio, di cui almeno uno deve essere componente in carica della Cassa Nazionale._____

I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica finché rimane in carica il Consiglio Nazionale del Notariato che ha provveduto alla nomina dei membri di sua spettanza. I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità ai precedenti commi. I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero collegio. Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere confermati per un solo mandato consecutivo. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal caso chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione._____

In particolare provvede, tra l'altro, a:_____

- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;_____
 - nominare il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;_____
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività;_____
 - deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al_____
- funzionamento della Fondazione;_____
- deliberare l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse al Collegio dei revisori dei conti almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione;_____

- stabilire il compenso ai revisori e l'eventuale indennità o gettone agli amministratori, nei limiti di cui all'articolo 8, 3° comma lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - nominare il Segretario generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
 - designare i componenti del Comitato scientifico; - designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
 - approvare il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio ai candidati notai e provvedere all'assegnazione delle borse stesse;
 - stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali;
 - approvare le modifiche al presente statuto;
 - deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.
- Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri o al Comitato esecutivo, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.

Art. 13 Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio di amministrazione con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. Può inoltre riunirsi ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Quando lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e

dei Revisori si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto purchè dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari formalità, purchè sia assicurato a ciascun amministratore ed a ciascun Revisore il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, la decisione sia adottata con le maggioranze previste e purchè tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori conservati agli atti della Fondazione.

Ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette ai Revisori, onde consentire agli stessi di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dei Revisori, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Fondazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Fondazione entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Fondazione il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ed ai Revisori, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dei Revisori;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche non contigui, audio-video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

In tal caso sarà necessario:

- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento del-

l'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;_____

- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;_____

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;_____

- che nell'avviso di convocazione sia indicato il modo in cui l'audiovideokonferenza si svolgerà (ad esempio con l'indicazione della piattaforma o di qualunque altro sistema di collegamento utilizzabile dai partecipanti), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova il Presidente._____

Art. 14 Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione, dal suo Vice Presidente e da un componente del Consiglio di amministrazione._____

Si applicano alle deliberazioni e alle convocazioni del Comitato esecutivo le disposizioni previste per il Consiglio di amministrazione._____

Il Comitato esecutivo decade alla stessa data del Consiglio di amministrazione._____

Il Comitato esecutivo:_____

- predispone gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; gli schemi di bilancio, con le allegate relazioni, debbono essere trasmessi al Collegio dei revisori dei conti almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la deliberazione;_____

- determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;_____

- delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni di personale entro il limite numerico approvato dal Consiglio di amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della Fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione;_____

- delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di amministrazione._____

Art. 15 Presidente

Il Presidente della Fondazione è designato dal Consiglio Nazionale del Notariato tra i componenti in carica da esso nominati ai sensi del precedente art. 12 e il Vice Presidente è designato dalla Cassa tra i componenti da essa nominati._____

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati._____

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni._____

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instau-

rare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo.

Art. 16 Segretario generale

Il Segretario generale è nominato, anche tra notai in esercizio, dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Segretario generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Segretario generale, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

Egli è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione.

Art. 17 Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un massimo di undici membri tra cui un coordinatore, scelti dal Consiglio di amministrazione tra eminenti personalità del diritto, della cultura, dell'economia, della società civile, del notariato e comunque dei settori di attività della Fondazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

La carica di componente del Comitato scientifico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili.

Il Comitato scientifico:

- coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;
- propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione;
- svolge, su richiesta del Consiglio di amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della Fondazione e le voci più autorevoli della cultura giuridica nei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.

Art. 18 Collegio dei revisori o Revisore unico

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, di cui due componenti effettivi ed uno supplente nominati dal Consiglio Nazionale del Notariato, un compo-

nente effettivo ed uno supplente nominati dalla Cassa Nazionale del Notariato oppure da un Revisore unico ed un membro supplente nominati dalla Cassa Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale.

Dura in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con il Consiglio di amministrazione, è prorogato nell'ufficio fino alla nomina del nuovo organo di controllo.

Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro. Il Revisore unico informa il Consiglio di amministrazione con apposita relazione.

Il Collegio dei revisori o il Revisore unico:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dovrà essere nominato un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Segretario generale e del Collegio dei revisori.

Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione nei limiti di cui all'articolo 8, 3° comma lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 20 Liquidazione

In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma del Codice del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

ARENIELLO ANTONIO

MARCO FORCELLA Notaio Sigillo